



Classificazione: I/13
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e dei titolari di assegni di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento (18-19 maggio 2016).

IL DIRETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** lo Statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli;
- VISTO** in particolare l'art. 25 del succitato Statuto, comma 3 lett. b, il quale prevede che il Consiglio di Dipartimento è composto da una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel numero complessivamente corrispondente a quanto previsto dalla legislazione vigente e il comma 7 il quale dispone che "le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni. I rappresentanti sono rieleggibili una sola volta";
- VISTA** la Legge n. 236 del 21/06/1995 e in particolare l'art. 6 il quale stabilisce che gli statuti di ateneo fissano anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti;
- VISTO** il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo;
- VISTO** in particolare l'art. 58 del su indicato Regolamento il quale prevede che la rappresentanza di cui all'art. 25, comma 3 lett. b) è così ripartita:
- a) n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca;
 - b) una rappresentanza, in misura non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio di dipartimento, degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio (lauree e lauree magistrali) attivati e coordinati dal dipartimento, assicurando almeno un rappresentante per ciascuna delle citate tre categorie;
- CONSIDERATO** che il giorno 28/04/2016 scade il mandato delle suddette rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento;
- VISTA** la circolare rep. n. 126/2016 con cui il Rettore dispone, in ossequio ai principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, che le elezioni degli Organi Collegiali di dipartimento avvengano in concomitanza con le elezioni del CNSU, previste per i giorni 18 e 19 maggio 2016, derogando, laddove necessario, dalle disposizioni del vigente Regolamento Elettorale;

DECRETA:

Art. 1

Sono indette, per i giorni **18 e 19 maggio 2016**, le elezioni per la designazione delle seguenti rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento:



- n. 9 rappresentanti degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale.
- n. 1 rappresentante dei dottorandi;
- n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca;

I rappresentanti eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 2

Le votazioni avranno luogo, il giorno 18 maggio 2016, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, e il giorno 19 maggio 2016, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso il seggio elettorale all'uopo costituito con successivo decreto del Rettore.

Art. 3

L'elettorato attivo spetta, alla data delle votazioni, ai titolari di assegni di ricerca, agli iscritti ai corsi di studio e ai dottorati di ricerca attivati e coordinati dal Dipartimento;

L'elettorato passivo spetta, alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni, ai titolari di assegni di ricerca, ai dottorandi e agli iscritti ai corsi di studio, che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h della legge 240/2010.

Art. 4

Le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono predisposte dalla segreteria amministrativa del Dipartimento sita in Caserta al viale Ellittico, 31 (primo piano). Le liste sono messe a disposizione di chi ha interesse presso il medesimo ufficio.

Art. 5

Ogni elettore, per esercitare il diritto di voto, dovrà munirsi di un valido documento di riconoscimento. Il numero di preferenze che l'elettore potrà esprimere è così definito:

- una sola preferenza per i titolari di assegni di ricerca;
- una sola preferenza per i dottorandi;
- fino a 3 preferenze per gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale.

Art. 6

Per i **titolari di assegni di ricerca e i dottorandi**, ferma restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto, sono previste candidature individuali e si applica la procedura di cui all'art. 7 del Regolamento Elettorale.

Per gli **iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale**, le candidature devono essere contenute in liste. Il numero minimo di candidati da inserire nelle liste deve corrispondere al numero minimo di rappresentanti degli studenti da eleggere. Le liste possono prevedere un numero massimo di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Le liste devono essere corredate dalle firme di almeno 20 elettori.

I candidati devono indicare, nel modello predisposto dalla segreteria amministrativa del Dipartimento: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento. Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste per l'elezione nello stesso organo, a pena di esclusione da tutte le liste.

Ogni lista può essere contrassegnata da un simbolo e/o motto disegnato e/o scritto, riprodotto anche su supporto magnetico.

La modulistica di cui sopra sarà in distribuzione presso l'ufficio anzidetto.

Art. 7

Ciascuna lista e le dichiarazioni di candidatura devono essere presentate alla segreteria amministrativa del Dipartimento nelle ore di apertura al pubblico, **entro le ore 12:00 del 22 aprile 2016**.

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede l'ora che la struttura accettante appone sulle liste dei candidati presentate.

Il presentatore della lista, che si identifica con lo studente che ha apposto la prima firma di appoggio alla lista stessa, può individuare, tra gli studenti che non sono candidati, un solo rappresentante di lista per ogni seggio, con l'esclusivo compito di presenziare allo svolgimento delle elezioni.



Coloro che intendono appoggiare la lista dei candidati devono apporre la firma di sostegno in presenza di un'unità di personale tecnico-amministrativo Dipartimento, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6 maggio 2016**, esibendo un idoneo documento di riconoscimento.

Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola.

Art. 8

Ai fini dell'accertamento della presentazione delle candidature nei termini di cui al precedente comma fa fede l'ora che la struttura accettante appone sulle candidature presentate.

La dichiarazione individuale di candidatura deve indicare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita e la categoria di appartenenza del candidato. La firma in calce alla dichiarazione individuale di candidatura deve essere autenticata dal personale dirigenziale e tecnico amministrativo dell'amministrazione appositamente incaricato.

Art. 9

Nei dodici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, la Segreteria amministrativa del Dipartimento procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa nonché ad ogni candidatura, secondo l'ordine di presentazione.

L'elenco delle liste di candidati ammesse alla competizione elettorale è pubblicato sul sito web di Dipartimento.

Art. 10

Avverso errori od omissioni nelle liste dei candidati, di cui al precedente articolo, è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla data di pubblicazione o di deposito delle liste, alla Commissione Elettorale Centrale che decide insindacabilmente entro i successivi tre giorni.

Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui ha partecipato, può proporre ricorso al rettore entro quattro giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il rettore decide in via definitiva entro i successivi quattro giorni.

Art. 11

Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente articolo, il Direttore procede alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispone la pubblicazione sul sito web e all'albo del Dipartimento.

Art. 12

La votazione è valida se vi avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

Il mancato raggiungimento del quorum anzidetto comporta la possibilità di ripetere le operazioni di voto per una sola volta tra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella prima tornata.

Art. 13

Per i titolari di assegni di ricerca e i dottorandi, è eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

Per gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, si perviene alla proclamazione degli eletti attraverso la seguente procedura:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei vari seggi; a parità di lista si procede al sorteggio;
- b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- c) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
- d) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
- e) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

Art. 14

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento Elettorale.



SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

**DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE**
Jean Monnet

Art. 15

Il presente provvedimento è affisso all'Albo di Dipartimento nonché pubblicato sul sito web del Dipartimento e nella sezione Elezioni del sito web di Ateneo.

Caserta, 23/03/2016

Il Direttore

Prof. Gian Maria Piccinelli